



ASL CAGLIARI

Azienda socio-sanitaria locale

Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari
Telefono: 0706097941
Telefono: 079/2084420 – 079/2084422
mail: direzione.generale@aslcagliari.it

Struttura Complessa
Ufficio Tecnico e Patrimonio

Cittadella della Salute, via Romagna n. 16,
PAD. H, Cagliari 16

pec: servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Riferimento

Accordo quadro Servizi di Ingegneria e Architettura - OG I
rif. Lotto 2 - 309.600,00 - Lotto 3a - 150.000,00
Lotto 4 - 309.600,00

Documento

Capitolato prestazionale

aprile 2025

Il Direttore
Ufficio Tecnico e Patrimonio

ing. Fabio Francesco Farci

Il Responsabile
Unico del Progetto

ing. Pierpaolo Fucas

PREMESSA	2
CAPO I - DISPOSIZIONI TECNICHE	3
1. DEFINIZIONI	3
2. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO	5
3. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	6
4. REQUISITI DELL'AFFIDATARIO	8
5. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	8
6. CATEGORIE DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	9
7. SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE	9
8. IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA	11
9. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	13
10. IL PROGETTO ESECUTIVO.	14
11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI	15
12. VERIFICA DEI PROGETTI.	16
13. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	16
14. PRESTAZIONI REINTEGRATIVE DEL PROGETTISTA	17
15. CALCOLO DEI CORRISPETTIVI.	17
16. DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO PER ORDINE DI ESECUZIONE	18
17. DURATA DEL SERVIZIO E TEMPISTICHE DELLA PROGETTAZIONE	19
18. REVISIONE PREZZI	20
19. OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO	20
20. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22
CAPO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	22
21. FORMA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	22
22. PAGAMENTI	22
23. PENALI	23
24. SUBAPPALTO	23
25. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	23
26. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
27. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	24
28. VARIAZIONI CONTRATTUALI	25
29. CAUZIONE PROVVISORIA	25
30. CAUZIONE DEFINITIVA	25
31. GARANZIE	25
32. ESECUZIONE ANTICIPATA	25
33. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	25
34. PATTO DI INTEGRITÀ	26
35. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE	27
36. DIVIETO DI PANTOUFLAGE	27
37. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA	27
38. CONTROVERSIE	27
39. RINVIO NORMATIVO	27
40. DISPOSIZIONI FINALI	28
41. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	28

PREMESSA

La manutenzione delle opere civili e degli impianti annessi delle strutture ospedaliere e fabbricati in genere in uso alla ASL 8 di Cagliari, costituisce attività di primario rilievo sia sotto il profilo tecnico che economico ai fini di mantenere adeguati livelli di efficienza dei servizi ospedalieri e di supporto a questi connessi. Tali opere necessitano inevitabilmente con il passare degli anni di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria per ripristino di loro parti/funzionalità spesso caratterizzati da urgenza, adeguamenti normativi, modifiche legate ad esigenze funzionali e ripristino contingenti etc. volti a mantenere e migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità degli ambienti, delle strutture e dei fabbricati. Proprio per la peculiarità degli interventi manutentivi urgenti, questi non sempre sono programmabili, e spesso devono essere schedulati temporaneamente con l'obiettivo di non determinare, o minimizzare l'impatto sui livelli di assistenza.

Per le motivazioni sopra esposte la ASL 8 di Cagliari ha proceduto con la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs.n.50/2016, dei seguenti accordi quadro lavori:

- A. Accordo Quadro, con un solo operatore economico, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire su immobili in uso/di proprietà di ASL n. 8 di Cagliari. Applicazione C.A.M.- art.54, comma 4 lett. c) del D.lgs.50/2016 - N. GARA n. 8729240 **LOTTO 2** - Città Metropolitana di Cagliari - Categoria OG1 Classifica II - importo superiore a € 305.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso.
CIG MASTER 9411935E74 - CIG DERIVATO B238E3A6C2 - CUP G22C22000620002
importo dell'accordo quadro € 309.600,00
- B. Accordo Quadro, con un solo operatore economico, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà di ASL n. 8 di Cagliari, Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - N. GARA 8729240 - **LOTTO 3a** – Sud Sardegna - Categoria OG1 - Classifica I - importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 305.000 incluso.
CIG MASTER 9411950AD6 - CIG DERIVATO B239173F8F - CUP G12C22000570002
Importo dell'accordo quadro € 150.000,00
- C. Accordo Quadro, con un solo operatore economico, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà di ASL n. 8 di Cagliari, Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - N. GARA 8729240 **LOTTO 4** – Sud Sardegna - Categoria OG1 Classifica II - importo superiore a € 305.001 fino ad un massimo di 619.200 incluso.
CIG MASTER 9411959246 - CIG DERIVATO B2393A2CDD - CUP G12C22000550002
Importo dell'accordo quadro € 309.600,00

A breve si prevede di attivare altresì l'appalto specifico per i lavori del seguente intervento i cui servizi di ingegneria e architettura verranno pertanto inseriti nel presente Capitolato come servizio opzionale:

- D. Accordo Quadro, con un solo operatore economico, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà di ASL n. 8 di Cagliari, Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - N. GARA 8729240 - LOTTO 3b – Sud Sardegna - Categoria OG1 - Classifica I - importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 305.000 incluso.

CIG MASTER 9411950AD6 - CUP G12C22000570002

Importo dell'accordo quadro € 150.000,00

Tutta la documentazione relativa agli appalti aggiudicati per gli accordi quadro dei lavori di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento anche ai fini dello svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura che verranno al professionista richiesti e relativi a **progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione**.

CAPO I – DISPOSIZIONI TECNICHE

1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:

- a) per «**Codice dei contratti pubblici**» si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto e, per le eventuali modifiche ed integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
- b) per «**Capitolato generale**», si intende il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- c) per «**Capitolato speciale**» si intende il presente capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
- d) per «**Testo unico sulla sicurezza** » si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 e tutte le successive

pag. 3 di 28

modifiche e integrazioni nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione si obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore.

Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:

- a) per «**progetto**» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello od il particolare segmento progettuale di cui si tratta nel contesto della disposizione secondo le previsioni del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- b) per «**progettista**» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
- c) per «**direzione dei lavori**» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- d) per «**direttore dei lavori**» si intende l'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima) ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al contratto;
- e) per «**coordinamento**» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del testo unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento della sicurezza in fase di progettazione» si intende il coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell'articolo 91 del predetto Testo unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento in fase di esecuzione» si intende il coordinamento nella fase dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92 dello stesso testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
- f) per «**coordinatore per la sicurezza**» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per l'esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento in fase di progettazione e del coordinamento in fase di esecuzione;
- g) per «**collaudo**» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14, Capo I, Sezione III, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;
- h) per «**collaudatore**» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;

- i) per «**responsabile del progetto**» si intende il responsabile unico del progetto (**RUP**) di cui all'articolo 15 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2;
- j) per «**ANAC**» si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 222 del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 36/2023;
- k) per «**piano di sicurezza**» e per «**fascicolo**» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e 100, comma 1, del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
- l) per «**supporto informatico**» si intendono dei file archiviati su dispositivi di archiviazione digitali (usb, hard disk, etc.), in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF o MXD per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del progetto;
- m) per «**Stazione Appaltante**» si intende L'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari (ASL 8)
- n) per «**Affidatario**» si intende l'operatore economico o il raggruppamento di operatori economici di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 al quale vengono affidati i servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente capitolato a seguito di specifica procedura di affidamento;

2. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. dei servizi di **progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione** necessari per l'attuazione degli interventi che la ASL 8 di Cagliari riterrà di affidare agli appaltatori nell'ambito degli accordi quadro lavori citati in premessa.

Essendo gli appalti dei lavori aggiudicati attraverso l'istituto dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016, anche i servizi di ingegneria e architettura richiesti ai sensi del presente capitolato saranno disciplinati secondo le modalità dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. e pertanto questi verranno richiesti per ogni singolo intervento, e limitatamente alle esigenze per questo riscontrate, che si prevede di volta in volta di affidare all'impresa esecutrice mediante specifico ordinativo di lavoro.

La stazione appaltante si riserva in base alle proprie esigenze di affidare al professionista incaricato, nell'ambito del presente affidamento, anche servizi di ingegneria per finalità esterne all'accordo quadro di lavori citato, previa, se necessario, determinazione dei relativi corrispettivi cui applicare il medesimo ribasso previsto nel presente accordo quadro di servizi di ingegneria e architettura.

3. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

L'importo lordo presunto del presente accordo quadro previsto per i servizi di ingegneria e architettura a supporto degli accordi quadro dei lavori, è pari a **€ 59.856,12** oltre iva e cassa come da prospetto seguente

Accordo quadro lavori	Importo	Corrispettivi (CNPAIA e IVA esclusi)
Lotto 2	309.600,00 €	23.064,10 €
Lotto 3 a	150.000,00 €	13.727,92 €
Lotto 4	309.600,00 €	23.064,10 €
Sommano		59.856,12 €

I sopracitati importi sono stati determinati con riferimento all'allegato I.13 del D.Lgs 36/2023 ID opere E.20 come da schemi dei corrispettivi allegati.

L'importo complessivo di **€ 59.856,12 oltre iva e cassa** è meramente indicativo e costituisce il limite di disponibilità finanziaria dell'accordo quadro, a meno delle modifiche al contratto che la stazione appaltante si riserva di attivare ai sensi dell'art. 120 commi 1 lett. a) e 9 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Costituendo ogni lotto degli accordi quadro lavori (Lotto 2, Lotto 3a, Lotto 4) un appalto specifico autonomo, dotato di proprio CIG derivato e CUP, il limite finanziario dell'accordo quadro va rispettato oltre che nella sua totalità anche con riferimento a ogni singolo lotto. Non potranno pertanto impiegarsi somme destinate ad uno specifico lotto per servizi relativi a lotti differenti.

Sugli importi dei singoli affidamenti dei servizi, che verranno richiesti mediante specifico ordine di esecuzione, verrà applicato il ribasso definito per il presente affidamento.

L'operatore economico nulla avrà pertanto a pretendere per il mancato raggiungimento dell'importo stimato all'interno dell'accordo quadro, o per singoli affidamenti di esiguo importo, qualunque esso sia. All'operatore economico verranno pertanto corrisposte esclusivamente le somme derivanti dai servizi effettivamente svolti relativamente agli ordini di esecuzione emessi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Come citato in precedenza si prevede a breve e successivamente all'affidamento del presente incarico di procedere anche con l'attivazione di un appalto specifico di lavori per il Lotto 3b citato in premessa e per cui si renderà necessario attivare i relativi servizi di ingegneria e architettura come servizi opzionali ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, sempre nell'ambito del presente affidamento, con valore dei corrispettivi come da prospetto seguente:

Servizi opzionali 1

Accordo quadro lavori	Importo	Corrispettivi (CNPAIA e IVA esclusi)	Incremento del quinto importo del contratto (art. 120 comma 9 D.lgs 36/2023)	Totale Servizio Opzionale 1 (Iva e CNPAIA esclusi)
Lotto 3 b	150.000,00 €	13.727,92 €	2.745,58 €	16.473,50 €

pag. 6 di 28

L'incremento del quinto dell'importo del contratto del servizio opzionale 1, qualora effettuato, avverrà alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023.

Stante la perdurante necessità della Stazione Appaltante di disporre di servizi di ingegneria e architettura per interventi vari sul patrimonio immobiliare, si prevede la possibilità di attivare ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 ulteriori servizi di ingegneria opzionali (**Servizi opzionali 2**) con il professionista incaricato anche per esigenze che esulano dagli accordi quadro dei lavori citati nel presente capitolato (a valere su somme da reperire e capitoli di spesa da individuarsi al momento in cui si dovesse prevedere l'attivazione) e per cui si procederà con il calcolo dei corrispettivi ai sensi del D.Lgs 36/2023 e con applicazione del ribasso già definito per il presente affidamento. L'importo complessivo dei **servizi opzionali 2** è fissato in massimo **€ 30.000,00** e ad essi si applicheranno le medesime condizioni del presente capitolato.

Si prevede inoltre che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto pari a **€ 11.971,22** (determinato come somma degli incrementi dei lotti 2, 3a, 4), la stazione appaltante imporrà all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato per l'affidamento del servizio in oggetto è pertanto pari a **€ 118.300,85** oltre iva e cassa come da prospetto seguente:

Accordo quadro lavori	Importo accordo quadro lavori	Corrispettivi (CNPAIA e IVA esclusi)	Incremento del quinto importo del contratto (art. 120 comma 9 D.Lgs 36/2023)	Servizi Opzionali (art. 120 comma 1 lett. a D.Lgs 36/2023)	A+B+C
		A	B	C	
Lotto 2	309.600,00 €	23.064,10 €	4.612,82 €		27.676,92 €
Lotto 3 a	150.000,00 €	13.727,92 €	2.745,58 €		16.473,50 €
Lotto 4	309.600,00 €	23.064,10 €	4.612,82 €		27.676,92 €
Servizi opzionali 1 (Lotto 3b)	150.000,00 €			16.473,50 €	16.473,50 €
Servizi opzionali 2				30.000,00 €	30.000,00 €
Sommano		59.856,12 €	11.971,22 €	46.473,50 €	118.300,85 €

Si evidenzia che l'incremento del quinto dell'importo contrattuale e i servizi opzionali potranno essere attivati solo a seguito di reperimento delle somme necessarie, attualmente non disponibili. L'attivazione dei servizi opzionali che comportino una modifica dell'importo originario del contratto entro il limite dell'importo massimo stimato, inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto (ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b), non costituisce variante al contratto ed è ammissibile ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023.

4. REQUISITI DELL’AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 66 e dell'allegato II.12- art.34 del D. Lgs. n. 36/2023, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, i servizi di progettazione dovranno essere espletati da soggetto in possesso di laurea in Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione e iscritto nell'apposito o Albo previsto dai vigenti Ordinamenti Professionali. Il professionista dovrà comunicare la qualificazione professionale posseduta e gli estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Per il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il tecnico deve essere abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs.81/08.

È altresì richiesto che il tecnico incaricato sia abilitato quale professionista antincendio iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 D.Lgs 139/06. Tale requisito può altresì essere soddisfatto mediante costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con altro tecnico iscritto nell'elenco di cui sopra.

5. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

I servizi di ingegneria e architettura verranno richiesti al professionista mediante l'attivazione di uno specifico Ordine di Esecuzione, anticipatamente all'esecuzione dei lavori, al fine di predisporre l'adeguato fascicolo progettuale corredato inoltre di tutte le autorizzazioni, nullaosta, atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli enti e/o soggetti in genere chiamati ad esprimersi per lo specifico intervento.

Individuata da parte della ASL 8 di Cagliari l'esigenza sull'immobile/impianti che necessita della definizione di uno specifico intervento da attivare all'interno dell'accordo quadro dei lavori, al professionista potrà essere richiesto, e l'operatore economico è tenuto ad eseguire senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto già previsto per i servizi di cui all'art. 2, di svolgere una preventiva analisi di concerto con il personale della ASL 8 mediante sopralluogo in situ e successiva predisposizione di una relazione sintetica, corredata anche da documentazione fotografica, che rappresenti lo stato di fatto e di progetto, le soluzioni che si prevede di adottare in sede progettuale, la stima sommaria dell'intervento, l'analisi e descrizione dei vincoli che insistono sull'immobile e sulle aree e le norme di riferimento da rispettare.

Il professionista dovrà illustrare la proposta di progetto e le scelte sinora compiute alla Stazione Appaltante al fine di accettare quanto concepito e avviare così la successiva fase della progettazione, in modo chiaro, sintetico, attraverso valutazioni economiche, immagini o quanto altro necessario a consentire una valutazione del progetto.

In base alle scelte progettuali definite e approvate dalla Stazione Appaltante Committente a seguito della presentazione, il professionista affidatario procederà all'elaborazione finale della fase progettuale come definito dal RUP.

L'ordine di esecuzione al professionista sarà emesso con riferimento alle individuate esigenze di intervento sull'immobile, il livello/i di progettazione presunto/i, i tempi di esecuzione della progettazione, la stima

preventiva dell'importo dei lavori su cui verrà determinato l'importo presunto dei servizi di ingegneria e architettura da definire compiutamente a conclusione dei lavori.

Per richiesta di servizi ulteriori non relativi all'accordo quadro di lavori citato, si procederà con distinta e specifica richiesta di attivazione e determinazione dei corrispettivi, ferme restando le condizioni stabilite nel presente capitolato.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile Unico del Progetto, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini per l'osservanza delle condizioni disattese.

6. CATEGORIE DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Le opere oggetto dell'appalto di cui all'accordo quadro dei lavori sono OG1 e ai fini del calcolo dei compensi professionali si è fatto riferimento all'ID Opere E.20.

Eventuali ID Opere diverse da quelle citate che dovessero emergere in sede di progettazione dello specifico intervento (ad esempio impianti a corredo dell'edificio) saranno oggetto di ricalcolo del corrispettivo con riferimento alle relative categorie dei lavori individuate.

7. SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 66 e dell'allegato II.12- art.34 del D. Lgs. n. 36/2023, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi Albi – ove costituiti – previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta ovvero di accettazione delle condizioni proposte, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

La progettazione dovrà essere sviluppata nel rispetto del D.Lgs 36/2023 art. 41 dell'allegato I.7.

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

- a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- b) progetto esecutivo.

Come definito dall'art. 41 comma 5-bis del D.Lgs 36/2023, in alternativa a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di

pag. 9 di 28

impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

In fase di redazione del progetto dovranno essere osservate anche le norme tecniche nazionali (UNI, CEI, ...) e le specifiche tecniche applicabili al progetto ed ai lavori (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, sulle barriere architettoniche, ...), che di conseguenza assumeranno valore contrattuale.

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Presso le strutture ospedaliere sono attivi anche altri servizi di gestione e manutenzione ad opera di imprese appaltatrici le quali saranno o potranno essere chiamate a fornire il loro supporto nella fase di programmazione e attività propedeutiche dei singoli interventi e comunque sempre coinvolti nelle attività di coordinamento in quanto direttamente coinvolti negli aspetti gestionali e in possesso di conoscenze specifiche circa gli aspetti impiantistici delle strutture della ASL8 di Cagliari. Per quanto sopra tutti gli interventi oggetto dell'appalto saranno comunque oggetto di riunioni e conseguenti verbali di coordinamento. Il CSE dovrà integrare mediante opportuni verbali di coordinamento il PSC e i suoi allegati per la gestione dei rischi interferenziali e rischi specifici il quale costituisce parte integrante del PSC, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante oltre a quanto già previsto quale compenso in contratto.

Di seguito viene indicata la nomenclatura da seguire per l'identificazione di elaborati grafici documentali:

(LXY_IDXX_XY_ODEXYZ) atti a definire le informazioni principali dell'intervento:

- LXY (Lotto di riferimento L9a)
- IDXX (codice MIES identificativo immobile, es ID04 Cittadella della Salute. Per identificare il relativo padiglione aggiungere la lettera del padiglione medesimo es. ID04H Cittadella della Salute padiglione H).
- XY (iniziali nome e cognome del referente d'area o di presidio che esegue l'intervento)

pag. 10 di 28

- ODEXYZ (XYZ numerazione progressiva unica scheda richiesta di intervento)

8. IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA

Come definito dall'art. 6 dell' All. I.7, il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività e dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, nonché le ragioni della scelta della soluzione prospettata.

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati, ove applicabili:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all'Allegato I.8;
- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, sulla modellazione informativa nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;
- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis del D.Lgs 36/2023, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) computo metrico estimativo dell'opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

- d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.

Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio attività od altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento:

- a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
- b) in materia di prevenzione incendi;
- c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica; d) in materia storica e/o architettonica;
- e) in materia ambientale e/o paesaggistica;
- f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;
- g) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;
- h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti; i) in materia edilizia e urbanistica.

Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare senza alcun compenso aggiuntivo:

- i. alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro;
- ii. alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
- iii. alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del subprocedimento di verifica ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici;
- iv. ai diversi orientamenti ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche che il Committente abbia a manifestare, finanche in corso di elaborazione, anche su punti fondamentali del progetto.

9. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui all'art. 91, comma 1, lettera a), del

Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione.

I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, quanto all'art. 91, comma 1, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione di fattibilità tecnica economica.

Il coordinatore per la progettazione deve:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.lgs. n. 81 del 2008.

10. IL PROGETTO ESECUTIVO.

Come definito dall'art. 22 dell' All. I.7

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;

- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5 sulla base del progetto esecutivo *(La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omissa il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissa).*

11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI

L'avvenuta approvazione del progetto, effettuata ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 36/2023, sarà comunicata in forma scritta al Professionista da parte del Responsabile Unico di Progetto. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dal Committente, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti,

pag. 15 di 28

autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte del Committente. In conseguenza di ciò, l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte del Committente.

12. VERIFICA DEI PROGETTI.

La verifica dei progetti avviene ai sensi dell'articolo 42 del codice.

Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

13. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all' articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs n. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 81 del 2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- deve segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97,

pag. 16 di 28

comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e deve proporre, ove occorra, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- I lavori che si prevedrà di eseguire nell'ambito degli accordi quadro stipulati interesseranno, generalmente, edifici presso i quali si svolgono attività sanitarie o di ufficio. Pertanto prima dell'inizio dei lavori il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione verifica la programmazione prevista dall'appaltatore e le interferenze con le attività aziendali (sanitarie e non) al fine di fornire ai reparti e/o agli uffici aziendali comunque coinvolti, anche mediante specifiche riunioni, tutte le informazioni e prescrizioni necessarie;

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rimanda alle previsioni del D.lgs 81/08.

14. PRESTAZIONI REINTEGRATIVE DEL PROGETTISTA

Ai sensi dell'art. 41 comma 8-bis, qualora in corso di esecuzione dei lavori dovessero emergere errori o omissioni del progetto tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, il progettista è tenuto a rimediare in forma specifica, a titolo transattivo, alle mancanze sopra citate con il fine di garantire la realizzazione dell'opera nei tempi e nei costi previsti. Nulla è dovuto al professionista per le attività reintegrative ferme restando le proprie responsabilità per gli eventuali danni cagionati alla stazione appaltante.

15. CALCOLO DEI CORRISPETTIVI.

Il corrispettivo dell'affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Per l'ottenimento delle autorizzazioni il progettista si interfacerà con gli enti preposti, predisponendo anche le necessarie istanze, compilazione di modulistica di qualunque natura e elementi grafici di supporto, ai fini degli eventuali adeguamenti necessari del progetto, e supporterà il RUP presenziando anche nel corso delle conferenze dei servizi fino ad ottenimento di tutti i pareri/autorizzazioni necessari. Resta onere del progettista, senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante rispetto a quanto previsto nel capitolo "Determinazione del corrispettivo per Ordine di Esecuzione", apportare tutte le modifiche e integrazioni al fascicolo progettuale al

fine di ottenere tutti i pareri, nullaosta, autorizzazioni e atti di assenso richiesti da enti e soggetti coinvolti, inclusa la redazione degli elaborati As-Built.

Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

È da considerarsi inoltre inclusa nei servizi e corrispettivi previsti, e pertanto senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante rispetto a quanto previsto nel capitolo di Determinazione e corresponsione del corrispettivo per Ordine di Esecuzione, la redazione delle controdeduzioni nonché l'eventuale modifica di ogni elaborato che si rendesse necessaria per l'emissione del rapporto di verifica del progetto con esito positivo nonché la partecipazione ad eventuali incontri in contraddittorio che si rendano all'uopo necessari.

Il processo edilizio dovrà essere gestito, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante rispetto a quanto previsto nel capitolo di Determinazione e corresponsione del corrispettivo per Ordine di Esecuzione, sempre qualora previsto dalle norme e solo a richiesta della Stazione Appaltante negli altri casi, utilizzando tecnologia Building Information Modeling (BIM) conforme alle norme UNI 11337, in modo da permettere l'utilizzazione del modello BIM digitale al fine di garantire il monitoraggio e la verifica dei materiali e delle relative quantità, dei costi, dei tempi, del layout di cantiere, anche all'atto dell'emissione degli stati avanzamento lavori, e la produzione di un "as built" aggiornato e dettagliato rispetto ad ogni modifica gestita in fase di cantiere.

16. DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO PER ORDINE DI ESECUZIONE

Per i servizi di ingegneria resi dal professionista per ogni lavoro eseguito dall'impresa esecutrice, ai fini della determinazione dei corrispettivi si procederà come appresso indicato:

- a) Quota relativa alla progettazione e CSP (desumibile dal calcolo degli onorari e previa applicazione della riduzione del 20%) ad approvazione del progetto previsto per l'esecuzione dei lavori;
- b) Quota relativa al CSE mediante il criterio degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) rispetto all'importo dell'accordo quadro dei lavori, a completamento e rilascio del certificato di regolare esecuzione/collaudato. La percentuale dell'importo del lavoro realizzato dall'impresa, a seguito di Ordine di Lavoro rispetto all'importo dell'accordo quadro dei lavori, costituirà l'aliquota percentuale per il calcolo dell'importo da riconoscere al professionista rispetto all'importo stimato del presente accordo quadro per la parte CSE come da schema di corrispettivi allegato.

Sugli importi sopra determinati verrà applicato il ribasso del 20% ai sensi dell'art. 41, comma 15-quater del D.Lgs 36/2023 (Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento).

È facoltà della stazione appaltante procedere con il pagamento in unica soluzione degli importi a) e b) a ottenimento del certificato di regolare esecuzione/collaudo per importi dei servizi di ingegneria e architettura inferiori a € 6.000,00.

Ferme restando tutte le prestazioni già previste e compensate nel presente capitolato con le somme già determinate ai fini dell'importo del presente accordo quadro, qualora per particolari interventi afferenti agli accordi quadro lavori venissero richieste al professionista dal RUP singole prestazioni (secondo le descrizioni del DM Tariffe) di servizi di ingegneria e architettura ulteriori rispetto a quelle determinate nel presente capitolato, si procederà all'integrazione degli stessi con il calcolo dei corrispettivi aggiornato con le ulteriori prestazioni ai sensi dell'allegato I.13 del D.Lgs 36/2023.

Nessun corrispettivo potrà essere corrisposto, oltre a quello previsto nel presente capitolato per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Il professionista non potrà eseguire attività non assegnate e pertanto eventuali servizi svolti dal professionista in assenza di formale autorizzazione da parte del Responsabile Unico di Progetto saranno a totale carico dell'operatore economico che nulla potrà pretendere a compensa di quanto svolto in assenza di formale incarico.

Per la determinazione del corrispettivo per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al D.M. 17/06/2016, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate al sopracitato decreto.

Per determinare i corrispettivi per altre prestazioni non determinabili con il criterio di analogia, di cui sopra, si terrà conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori sui quali applicare il ribasso di cui al presente capitolato:

- a) professionista incaricato euro/ora 50,00
- b) aiuto iscritto euro/ora 37,00
- c) aiuto di concetto euro/ora 30,00.

17. DURATA DEL SERVIZIO E TEMPISTICHE DELLA PROGETTAZIONE

L'accordo ha una durata massima di 48 mesi.

I tempi previsti per la progettazione, a prescindere dai livelli richiesti, sono così definiti:

- a) 15 giorni naturali e consecutivi per interventi di lavori fino a € 10.000,00;
- b) 25 giorni naturali e consecutivi per interventi di lavori superiori a 10.000,00 e fino a € 30.000,00;
- c) 30 giorni naturali e consecutivi per interventi di lavori superiori a 30.000,00 e fino a € 50.000,00;

- d) 50 giorni naturali e consecutivi per interventi di lavori superiori a 50.000,00.

I termini di cui sopra si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

Per la predisposizione ad opera del progettista di pratiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni o nullaosta o comunicazioni è previsto un ulteriore periodo di 5 giorni.

Il termine indicato per la progettazione non comprende i tempi necessari all'espletamento della Conferenza dei Servizi. Per gli eventuali adeguamenti, modifiche e perfezionamenti del fascicolo progettuale necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e gli assensi comunque denominati da parte degli enti preposti saranno concesso un ulteriore tempo non superiore al 30% di quello previsto per il servizio affidato. Per gli adeguamenti derivanti dall'attività di verifica del progetto sarà concesso il tempo massimo di una settimana e per una sola volta (revisione 1 del progetto). Il tempo necessario per revisioni superiori alla prima derivanti dall'attività di verifica sarà computato al fine del calcolo delle penali per ritardo.

18. REVISIONE PREZZI

Si procederà alla revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 secondo i seguenti riferimenti:

- CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria.
- [ATECO/ECOICOP] Indice Istat – I [71] Attività degli studi di architettura e ingegneria.
- Tipo indice PPS.

L'entità della revisione prezzi sarà determinata secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 Allegato II.2-bis Tabella D comma 7. La corresponsione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi avverrà contestualmente, ove possibile, all'emissione del SAL di riferimento.

19. OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del committente. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente o necessarie al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal committente per l'illustrazione del progetto.

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

Le prestazioni di progettazione dovranno essere eseguite in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice, relativamente al livello progettuale previsto per dare seguito all'esecuzione dei lavori;
- b) consentire l'appaltabilità del progetto: la progettazione dovrà quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare necessario per consentirne la realizzazione delle opere previste;

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Per le prestazioni di carattere progettuale l'affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile Unico di Progetto, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari:

- dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti fino alla definitiva conclusione della fase progettuale;
- dagli organi di verifica fino alla conclusione dell'attività di verifica stessa al fine di arrivare alla validazione della progettazione. Il tutto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla Stazione Appaltante per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Al professionista si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con l'amministrazione e con i terzi.

Il professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa all'intervento che non fosse

resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale.

Gli elaborati progettuali dovranno essere forniti in copia su supporto elettronico (o inviata via pec) in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente; inoltre dovrà essere consegnata anche una copia del progetto in formato standardizzato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF.

20. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

L'Amministrazione si impegna inoltre a:

- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

L'affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

21. FORMA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 18 del D.lgs. 36/2023 il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

il presente capitolato prestazionale, il capitolato informatico BIM e l'allegata determinazione dei corrispettivi; l'offerta tecnica dell'affidatario del servizio; • l'offerta economica dell'affidatario del servizio.

22. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n.136 del 2010 così come modificato dalla L. 217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il pagamento avverrà **entro 60 giorni** dalla data della verifica prevista dalla legge ai fini dell'accertamento della conformità del servizio alle previsioni contrattuali. I pagamenti saranno disposti nel termine sopra indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal presente Capitolato Prestazionale, da parte dell'Committente.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva aggiornata al periodo di emissione della fattura e avverranno nel modo seguente:

23. PENALI

Qualora l'Affidatario non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità previste nel disciplinare tecnico e le condizioni del presente capitolato, potrà essere applicata una penale nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per ogni singola fase e secondo le modalità nel contratto.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l'Affidatario potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'Affidatario decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

Pertanto, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Amministrazione.

L'affidatario è responsabile anche per gli inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione del servizio.

24. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del Contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

25. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'affidatario del servizio assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.

Qualora venga proposto da terzi e nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario di violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia contestata all'Amministrazione, quest'ultima ne avviserà per iscritto l'affidatario entro 30 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria e dalla notizia di contestazione.

L'affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

L'appaltatore a ultimazione delle varie fasi prestazionali dovrà consegnare alla stazione appaltante tutti gli elaborati progettuali oltre che in copia firmata digitalmente nei formati editabili specifici per tipologia di elaborato (word, excel, dwg, primus o compatibili). Tutti gli elaborati e il progetto medesimo saranno di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

26. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, l'Affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. Gli stessi obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sono estesi a tutti gli operatori economici che per effetto dell'esecuzione del servizio abbiano rapporti finanziari con l'affidatario.

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L'Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

27. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L'Amministrazione potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.

Il Responsabile Unico del Progetto, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovrà essere accettata dall'Affidatario. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile

pag. 24 di 28

stesso comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione sarà trasmessa tramite pec.

28. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 commi 1 lett.a) e 9 come indicato nel presente capitolato al paragrafo "IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA". Nessuna variazione contrattuale è ammessa senza previa autorizzazione scritta del RUP, pertanto eventuali attività svolte dall'operatore economico e non preventivamente autorizzate dal RUP restano a totale carico dell'operatore economico.

29. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 36/2003 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo Decreto.

30. CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'operatore economico costituisce una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 36/2003 e s.m.i.

31. GARANZIE

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell'attività di progettazione, per l'espletamento dell'appalto di servizi in oggetto, l'aggiudicatario è tenuto ad essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria

L'Affidatario esonera la Committenza dalle responsabilità e conseguenze relative ad incidenti e infortuni che, in dipendenza dell'espletamento dell'incarico, possono insorgere a sé o a propri collaboratori.

32. ESECUZIONE ANTICIPATA

La consegna del servizio avverrà dopo che il contratto sia divenuto efficace, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice.

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile Unico del Progetto. L'Amministrazione può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Affidatario, che deve dare immediato corso allo stesso.

33. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario e in tutte le ipotesi indicate dall'art. 122 del Codice. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nei seguenti casi:

- a. previsioni di cui all'art. 122 del D.lgs 36/2023;
- b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti;
- c. applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo del singolo Ordine di Esecuzione;
- d. Reiterata verifica negativa del progetto (superiore alla seconda revisione) che comporta la mancata approvazione del progetto a prescindere dal livello verificato;
- e. violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;
- f. nei casi di cui agli articoli "OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", "SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO".
- g. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- h. fallimento del soggetto Affidatario.

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario dovrà fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e raccolta dati prodotta sino alla data di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Affidatario. Ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del Codice l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Affidatario con pec.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'Affidatario.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

34. PATTO DI INTEGRITÀ

L'Affidamento è subordinato e sottoposto all'accettazione e firma del patto d'integrità adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

(D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, a norma dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 successivamente modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n.81) approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 108 del 9 febbraio 2024;

35. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 8 n. 108 del 09.02.2024.

36. DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'Affidatario, in relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della. L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) Che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;
- b) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per l'appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la ASL 8 di Cagliari per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

37. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

38. CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Cagliari.

39. RINVIO NORMATIVO

pag. 27 di 28

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

40. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del MEPA/CAT Sardegna e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed alla normativa vigente in materia di appalti.

41. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Con Determinazione Dirigenziale n°280 del 07/04/2025 è stato individuato RUP dell'intervento l'ingegnere Pierpaolo Furchas, dirigente tecnico in forza presso la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio.